

Trib. Varese, sez. I civ., ordinanza 6 giugno 2012 (est. Buffone)

INCAPACITÀ A TESTIMONIARE – ART. 246 C.C. – TESTIMONIANZA DEL SOCIO.

Non versa in incapacità ex art. 246 c.p.c. il socio di una società per azioni, rispetto a un giudizio promosso da terzi relativamente agli affari sociali, giacche nelle società di capitali la personalità giuridica della società è distinta da quella dei soci, e questi ultimi non sono legittimati ad intervenire in giudizi del genere per far valere un loro personale diritto.

- □ ■ □ -

All'udienza del 18 aprile 2012, veniva assunta la deposizione del sig. FM escusso in qualità di teste. FM, sotto il vincolo del giuramento, dichiarava di lavorare nella società I. s.p.a. (società opposta nel processo, rappresentata sostanzialmente in giudizio dal legale rappresentante, l'ing. ..) e dichiarava pure di trarre vantaggio dai crediti eventualmente incassati dalla .. stessa (v. verbale di udienza). Venivano concesse appendici difensive scritte alle parti per dedurre sulla questione.

Secondo le difese della parte opponente (v. memoria del 29 maggio 2012), la circostanza non inibisce la testimonianza del teste (l'Avv. ... cita diverse decisioni della Cassazione al riguardo) in quanto il socio (teste) non è amministratore (nel caso di specie). Il fatto che FM detenga la maggior parte delle azioni della I. deve deporre, pertanto, tutt'al più, nel senso di valutare con maggiore rigore la prova ma non anche nel senso di falcidiarla sotto il profilo dell'ammissibilità. Secondo le difese della parte opposta (v. memoria del 30 maggio 2012), il socio è, invece, incapace nei sensi di cui all'art. 246 c.p.c., almeno quante volte possa spiegare intervento adesivo dipendente per la difesa del suo patrimonio, come avviene nel caso di specie in cui, dall'accoglimento o meno dell'opposizione, dipende l'incremento o non dei suoi utili.

Giova premettere che la lite ha ad oggetto l'opposizione della società C alla richiesta di pagamento proposta, per via monitoria, dalla I, in conseguenza di dedotto rapporto contrattuale di vendita. L'interesse del socio sussisterebbe in quanto, l'introito della somma oggetto della ingiunzione di pagamento, accrescerebbe il patrimonio sociale e, dunque, gli utili anche dei soci.

L'eccezione ex art. 246 c.p.c. non merita accoglimento.

L'istituto della incapacità testimoniale, tipizzato nell'art. 246 cod. proc. civ., disciplina la incapacità a ricoprire l'ufficio in questione di quanti abbiano «nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio». L'art. 246 cod. proc. civ. è disposizione che si applica a tutte le parti del giudizio, escludendo, per ciascuna di esse e nella stessa maniera, la possibilità di indicare come testi le persone che sarebbero legittimate a partecipare al giudizio in corso. In tempi recenti, la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare, in calce all'art. 246 cit., che «è del tutto razionale la previsione che impedisce a chi sia portatore di un interesse che ne legittimerebbe la partecipazione al giudizio di essere teste nel medesimo, potendo questi giovarsi, in base alla disciplina sostanziale, degli effetti immediati della sentenza» (v. Corte Costituzionale, ordinanza 8 maggio 2009 n.143). Se ne trae, quale corollario, che non chiunque terzo interessato al processo è incapace all'ufficio di testimone ma solo quello che vi potrebbe partecipare, assumendo la veste della parte.

In relazione alla posizione del "socio", la giurisprudenza di Cassazione ha escluso l'incapacità dove l'esito della causa non fosse destinato in alcun modo a riflettersi sul suo patrimonio o sulla sua sfera giuridica individuale (Cass. civ., sez. I, sentenza 10 maggio 2010 n. 11314, Rv. 612963). L'ha esclusa, in particolare, nel socio di una società per azioni, rispetto a un giudizio promosso da terzi relativamente agli affari sociali, giacche nelle società di capitali la personalità giuridica della società è distinta da quel-

la dei soci, e questi ultimi non sono legittimati ad intervenire in giudizi del genere per far valere un loro personale diritto (Cass. civ., sez. I, sentenza 10 aprile 1978 n. 1076, Rv. 332526).

PER QUESTI MOTIVI

letto ed applicato l'art. 246 c.p.c.

RIGETTA l'eccezione ex art. 246 c.p.c..

FISSA per l'effetto nuova udienza data 26 ottobre 2012 ore 11.10 per raccogliere le richieste delle parti in ordine alla prosecuzione del giudizio

SI COMUNICHI alle parti costituite

Varese lì, 6 giugno 2012

Il giudice istruttore

dott. Giuseppe Buffone

* IL CASO.it